

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 13/10/2021

CIRCOLARE N. 53/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: La disciplina delle note di variazione Iva

L'articolo 18 del D.L. 73/2021, il c.d. *Decreto Sostegni-bis*, ha inserito l'articolo 3-bis all'articolo 26 del D.P.R. 633/1972, il quale prevede che per le **procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021** è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

Il momento di emissione della nota è così individuato:

PROCEDURA	MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VAR.NE
Fallimento	Sentenza dichiarativa di fallimento
Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
Amministrazione straordinaria	Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Il nuovo comma 5-bis dispone che in caso di **successivo pagamento**, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte dell'acquirente o committente che ha annotato la nota di credito, salvo il caso delle procedure concorsuali,

“restituendo” l’Iva all’Erario, è concesso di detrarre l’Iva corrispondente alla nota di variazione in aumento.

In merito alla scadenza entro la quale poterle emettere, l’art. 26, comma 2 del *Decreto Iva* dispone che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione. Da ciò si evince che il termine ultimo per l’emissione delle note di credito nel caso in cui il cessionario o il committente sia assoggettato a una procedura concorsuale dovrebbe essere identificato con la **data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura.**

Ad esempio, nel caso di sentenza di fallimento emessa in data 20 giugno 2021, la nota di credito dovrà essere emessa al massimo entro il 30 aprile 2022. In particolare:

- se emessa nel 2021, ovvero sia nello stesso anno dell’evento che ne determina l’emissione, la detrazione dell’IVA sarà ammessa nella relativa liquidazione periodica;
- se emessa nel 2022 ma entro il 30 aprile, termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione Iva, **la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata in dichiarazione.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti